

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
"CORPO DI POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA - POLINS DE FASCIA"
01 gennaio 2025 – 30 novembre 2029

Tra i Comuni di:

Moena, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Alberto Kostner, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazz de Sotegrava n. 20, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____ esecutiva, codice fiscale n. 00152150223;

Soraga, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Valerio Pederiva, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Stradon de Fascia n. 22, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____ esecutiva, codice fiscale n. 00334870227;

Mazzin, in persona del Sindaco pro-tempore Cav. Sig. Fausto Castelnuovo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Streda Dolomites n. 41, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____ esecutiva, codice fiscale n. 82000750222;

Campitello di Fassa in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Ivo Bernard, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Strèda Dolomites, 44, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva, codice fiscale n. 82000230225;

Canazei, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giovanni Bernard, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Roma n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. n. _____ del _____ esecutiva, codice fiscale n. 00374450229;

PREMESSO:

che la Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale), nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;

che l'art. 3 della citata Legge regionale consente che i Comuni possano esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata e possano inoltre, stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni;

che gli artt. 10 e 11 della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 prevedono che i comuni sono

titolari delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa nonché delle funzioni di polizia locale ad essi espressamente attribuite e che al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai comuni in forma associata, mediante l'istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall'ordinamento dei comuni;

che l'art. 35 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;

che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui;

che l'art. 9 bis L.P. 3/2006 (Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni) non prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata del servizio di polizia locale;

che il servizio di polizia municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;

che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;

che la Giunta provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, ha approvato, con deliberazione n. 2554 del 18 ottobre 2002 il "Progetto Sicurezza del territorio" che prevede la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale, attraverso la suddivisione delle amministrazioni in 20 ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale;

che la Provincia può finanziare l'attività di gestione e di formazione oltre alla strumentazione necessaria per attivare il servizio in forma intercomunale;

che i Comuni della Valle di Fassa hanno avviato la gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale "Corpo di Polizia Locale Val Di Fassa - Polins De Fascia" a far data dal 1 aprile 2015;

che i Comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei hanno espresso la volontà di rinnovare per ulteriori cinque anni la gestione in forma associata delle funzioni di polizia municipale in scadenza al 31 dicembre 2024;

che con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premessa

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2

Oggetto

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, i Comuni di Moena, Soraga, San Giovanni di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei convengono nuovamente di costituire un corpo intercomunale di Polizia Locale, previsto e disciplinato dal combinato disposto dagli articoli 10, 11 e 12 della Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità,

La struttura anzidetta mantiene la denominazione di **"Corpo di Polizia Locale val di Fassa - Polins de Fascia"**.

La sede del servizio è stabilita nel Comune di Moena al quale, per motivi di mera efficacia gestionale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila). Il comune capofila è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

Saranno attivi gli uffici di Canazei (alta valle: Canazei - Campitello - Mazzin), e di Moena (bassa valle: Moena, Soraga); gli agenti svolgeranno prevalentemente il loro servizio in una data zona della valle. Resta peraltro inteso che il Comando potrà impiegare gli agenti spostandoli da una zona all'altra e in caso di esigenze di servizio.

È prevista la possibilità di apertura di sedi di servizio sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di lavoro predisposto una volta all'anno dal Comandante del Corpo e approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Il servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste nella legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65 in quanto applicabile in ambito

provinciale e della normativa di riferimento.

Art. 3

Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
- d) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- f) predisporre i servizi e collabora alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 concernente "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";
- i) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;
- j) esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
- k) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
- l) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, e 19 novembre 1987, n. 526;
- m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;
- n) supportare l'attività di controllo relativa ai tributi e entrate locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

o) supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

p) curare la gestione operativa dei procedimenti sanzionatori in materia di sanzioni amministrative al Codice della strada, fatta salva la costituzione in giudizio dei singoli comuni secondo i rispettivi ordinamenti.

I Comuni partecipanti all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia municipale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.

I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini, il Corpo intercomunale di polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede in autonomia:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni volto al continuo aggiornamento degli stessi alle normative e alle migliori prassi sostenibili del settore;
- all'adozione di procedure uniformi per l'acquisizione delle risorse necessarie omogenee tra i comuni aderenti la gestione dei servizi affidati assicurando al personale addetto la formazione necessaria;
- all'adozione delle misure necessarie per il rispetto dell'Agenda digitale italiana;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata, in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- all'adozione di una divisa secondo un modello uniforme che consenta di individuare gli agenti come appartenenti al "Corpo di Polizia Locale Val di Fassa - Polins de Fascia" ed in generale nel modo di porsi e manifestarsi nei confronti dell'utenza interne e esterna.

I Comuni si impegnano inoltre ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono accreditati presso la Tesoreria del Comune competente per territorio, con le modalità in vigore presso ciascun ente.

Art. 4

Personale

I Comuni della Valle di Fassa mettono a disposizione del Corpo di Polizia Locale val di Fassa, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il personale di seguito indicato (altrimenti detta **"dotazione complessiva programmata"**).

Del Corpo fa pertanto parte l'ispettore di polizia locale nel contingente seguente:

n. 1 unità appartenente al Comune di Moena, categoria C - evoluto, a tempo pieno 36/36;

Del Corpo fanno pertanto inoltre parte gli agenti di polizia locale: nel contingente seguente:

n. 3 unità appartenenti al Comune di Moena, categoria C - base, a tempo pieno 36/36;

n. 3 unità appartenenti al Comune di Canazei, categoria C - base, a tempo pieno 36/36.

n. 1 unità appartenente al Comune di Mazzin, categoria C - base, a tempo pieno 36/36;

n. 1 unità appartenente al Comune di Campitello di Fassa, categoria C - base, a tempo pieno 36/36;

n. 1 unità appartenente al Comune di Soraga, categoria C - base, a tempo pieno 36/36 coperta con personale assunto a tempo determinato secondo le norme contrattuali vigenti per i dipendenti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto dei vincoli relativi all'assunzione di personale;

Per quanto non coperto con personale di ruolo proveniente dai Comuni convenzionati, i Comuni provvederanno con assunzioni a tempo determinato secondo le norme contrattuali vigenti per i dipendenti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto dei vincoli relativi all'assunzione di personale. Il personale a tempo determinato eventualmente assunto dai singoli Comuni è messo a disposizione del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa.

Tutte le assunzioni, ad eccezione di quelle degli agenti stagionali, dovranno essere attivate previa conforme indicazione da parte della Conferenza dei sindaci.

I comuni aderenti metteranno a disposizione degli altri comuni aderenti alla gestione associata chele richiedano le proprie graduatorie per le assunzioni che si rendessero necessarie per la copertura del fabbisogno di personale.

La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 valuta l'opportunità di modificare la dotazione organica (dotazione complessiva programmata) definita con la presente convenzione; la variazione della stessa è adottata con delibera dei singoli consigli comunali, stabilendo anche l'amministrazione di appartenenza del personale anche in caso di scioglimento o recesso dalla convenzione.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto di immedesimazione organica (rapporto organico) e il rapporto di servizio (rapporto di lavoro) dei dipendenti con gli enti associati.

Si pattuisce che il rapporto di servizio degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale sia posto in essere con il comune di assunzione e trovi la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo comune. Attengono al rapporto di servizio gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico

del personale, alla normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (salvo gli aspetti che per legge o regolamento debbano, o che possano essere meglio gestiti a livello di Corpo - es. formazione, informazione specifica), gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni provvedono a dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde evitare disparità di trattamento.

Per ragioni di uniformità, il trattamento accessorio della retribuzione per il personale addetto alla gestione associata dovrà tendere ad uniformità e verrà a regime illustrato alla Conferenza dei Sindaci dal Comandante del Corpo. Fino a nuova determinazione, continuano ad applicarsi gli accordi e i provvedimenti assunti dai singoli Comuni.

Il rapporto organico è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del Regolamento del Corpo Intercomunale.

A tale fine, per garantire la necessaria funzionalità dell'ufficio, si stabilisce di attribuire al Comandante (e in sua assenza al vicecomandante), la responsabilità e la direzione del Corpo intercomunale. Lo stesso comandante è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 5

Rapporti finanziari

I costi del servizio associato sono a carico dei Comuni, con le modalità di seguito specificate.

I costi relativi alla gestione dell'ufficio così come successivamente meglio qualificati sono ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come segue:

Comune di Moena	40%
Comune di Soraga di Fassa	10%
Comune di Mazzin di Fassa	10%
Comune di Campitello di Fassa	10%
Comune di Canazei	30%

Tali percentuali sono attribuite sulla base del numero di agenti a tempo indeterminato o loro sostituti presenti in ogni singolo Comune (Moena n. 4, Soraga n. 1, Mazzin n.1, Campitello n. 1, Canazei n. 3) dividendo in percentuali uguali la totalità della spesa da ripartire (100%).

I parametri di riparto potranno essere variati in caso di modifiche rilevanti e sostanziali su richiesta del Comune interessato e con il consenso unanime dei comuni aderenti o qualora si verificasse il recesso da parte di uno o più dei Comuni aderenti.

La modifica dovrà comunque essere approvata mediante specifica variazione alla presente convenzione, da approvare nelle forme di legge, e decorrerà dalla data indicata in sede di approvazione.

Per "costi del servizio" a cui applicare le sopraindicate percentuali, si intende il costo della Posizione organizzativa del Comandante, l'area direttiva o di coordinamento del Vice Comandante e di altro coordinatore nominato dalla conferenza dei sindaci nonché le spese di gestione corrente e di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi strumentali destinati allo svolgimento del servizio medesimo.

I costi del servizio sono sostenuti dai Comuni aderenti e vengono ripartiti fra questi al netto di eventuali contributi.

Il Comune capofila assume direttamente, qualora opportuno, tutte le spese di gestione, provvedendo al successivo riparto fra i Comuni sulla base delle suddette percentuali.

Le spese del personale di ruolo, ad eccezione delle indennità attribuite al Comandante e l'indennità di area direttiva del vice Comandante, non sono oggetto di riparto e restano in carico integralmente ai Comuni che dispongono l'assunzione di detto personale.

Le spese del personale stagionale non sono oggetto di riparto e restano in carico integralmente ai Comuni che dispongono l'assunzione di detto personale; nel caso di utilizzo non compensato e documentato di detto personale da parte di un Comune diverso da quello di appartenenza, quest'ultimo vedrà rimborsato detto utilizzo dal Comune utilizzatore.

Eventuali servizi aggiuntivi (come definiti dalla conferenza dei Sindaci) saranno addebitati al Comune che li richiede in base all'impegno lavorativo richiesto alla gestione associata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Comandante del Corpo provvede entro un termine fissato di ogni mese a trasmettere a ciascuna ragioneria dei Comuni convenzionati il prospetto delle presenze e delle eventuali prestazioni autorizzate di lavoro straordinario o altro istituto contrattuale rilevante per lo stato giuridico o economico di ciascun dipendente. In ogni caso, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente concordate con la ragioneria del Comune dal quale il dipendente del Servizio convenzionato dipende, al fine di verificare previamente la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Comune capofila predispone quindi il riparto definitivo della spesa, sulla base della quale verranno effettuati i conguagli da regolare entro 60 giorni.–I Comuni che risultino a credito a seguito delle operazioni di riparto vengono rimborsati ad avvenuto incasso del contributo provinciale (attualmente fondo per i servizi specifici comunali – polizia locale).

La modalità di rimborso delle spese anticipate dal comune capofila ai sensi dell'art. 6 verrà stabilita di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio Ragioneria-economato del comune Capofila scegliendo tra una corresponsione puntuale delle stesse o in ripartizione secondo quanto previsto dal presente articolo.-

In caso di mancato versamento entro i termini indicati, il Comune capofila può avvalersi delle modalità di riscossione previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e s.m. In ogni caso saranno applicati gli interessi, calcolati sulla base del tasso per anticipazioni applicato dal Tesoriere al Comune capofila nel periodo considerato.

Al servizio associato di polizia municipale, potrà essere assegnato, a discrezione della Conferenza dei Sindaci, un ulteriore fondo trimestrale per le spese di funzionamento.

Sul lato entrate, l'accertamento delle violazioni di competenza del servizio associato, –salva diversa intesa raggiunta in sede di conferenza dei sindaci, che può modificare per aspetti di opportunità tecnica tali aspetti, è effettuato secondo quanto. I proventi delle infrazioni accertate e riscosse nei territori di competenza del servizio associato sono accreditati ai relativi Comuni competenti per territorio. Rimane in capo a ciascun Comune anche mediante apposita formula organizzativa (concessione a terzi, altra gestione associata, ecc..) l'emissione dei ruoli coattivi relativi a sanzioni.

Vengono conteggiate e quantificate dal Comune capofila ai Comuni aderenti, secondo competenza territoriale ed indipendentemente dalle percentuali di ripartizione dei costi così come identificati presente articolo, le spese postali, gli eventuali compensi comunque denominati, rimborsi a concessionari relative ad atti, sanzioni, documentazioni inviate dal Corpo per lo svolgimento dell'attività per conto dei singoli Comuni e anticipate dal Comune capofila. Ciascun Comune deve comunque annualmente destinare la quota dei proventi delle sanzioni per le infrazioni previste dal Codice della strada.

Art. 6

Beni strumentali

Le risorse strumentali, qualora possibile e necessario, attualmente in dotazione al servizio di vigilanza nei singoli Comuni aderenti all'accordo sono poste a disposizione del Servizio convenzionato dai comuni convenzionati mediante comodato gratuito dei beni al Comune capofila. In **Allegato (Allegato n. 1)** al presente atto sono elencati i beni strumentali che i comuni sottoscrittori si impegnano a porre a disposizione del Servizio convenzionato in sede di prima applicazione. I successivi acquisti dei beni necessari e le spese di funzionamento potranno essere effettuati dal Servizio convenzionato utilizzando le risorse finanziarie ad esso attribuite ai sensi del precedente art. 5.

Il comune capofila, ove possibile economicamente, si fa carico, anticipandole, delle spese che spettanti a ogni comune per l'acquisto di beni e strumentazioni necessari per l'espletamento e la funzionalità del servizio di polizia Locale

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Corpo è affidata al Servizio convenzionato il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila, ma la proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura percentuale utilizzata per il riparto delle spese (art. 5). In caso di scioglimento della convenzione gli stessi saranno riassegnati ai Comuni aderenti o alienati ed il ricavato sarà distribuito secondo le percentuali di partecipazione.

Art. 7
Conferenza dei Sindaci

I Comuni concordano di istituire una Conferenza permanente dei Sindaci, o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Corpo intercomunale di polizia municipale. La Conferenza dei Sindaci elegge per la durata dei cinque anni di convenzione al proprio interno un Presidente.

Salvo quanto previsto da norme di legge e regolamento, sarà di competenza del Presidente la realizzazione, in collegamento funzionale con il comandante del corpo intercomunale, di quanto necessario alla concreta attuazione degli indirizzi stabiliti dalla conferenza dei sindaci e di impartire al Comandante le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale all'interno del territorio di competenza. I Sindaci, all' interno del proprio comune, impartiscono direttamente al Comandante specifiche direttive.

Spetta alla conferenza la nomina del responsabile del Corpo e del viceresponsabile e le determinazioni circa l'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia municipale sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo che annualmente predisporrà un piano di lavoro.

La conferenza è tenuta a verificare, almeno una volta all'anno, l'andamento del Servizio intercomunale, anche sulla base di una relazione del Comandante sull'attività svolta.

Art. 8
I segretari comunali

I segretari dei Comuni partecipanti al presente accordo svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

Art. 9
Durata

La durata della presente convenzione è stabilita dal 1° gennaio 2025 ed avrà scadenza al 30 novembre 2029.

Ciascun comune aderente può recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare entro il 30 maggio di ciascun anno che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso decorrerà dal 1° dicembre dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 (Personale).

In caso di recesso da parte di un Comune deve altresì essere corrisposta la seguente penale: l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Art. 10

Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 7. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 11

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le modalità e le percentuali stabilite al precedente articolo 5.

Il presente atto è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art.16, tab. all.B) del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 e ss. mm., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici.

Il comune capofila, ove possibile economicamente, si fa carico, anticipandole, delle spese che dovrebbero essere sostenute da ogni comune per l'acquisto di beni e strumentazioni necessari per l'espletamento e la funzionalità del servizio di polizia Locale e per uniformare gli operatori nonché velocizzare l'adeguamento normativo e nelle dotazioni. La modalità di refusione delle predette spese verrà valutata di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio Ragioneria-economato del comune Capofila scegliendo tra una corresponsione puntuale delle stesse o in ripartizione secondo quanto previsto dall' art. 5 periodo di cui si propone lo spostamento in altri articoli della convenzione.

Art.12

Clausola di flessibilità

Al fine di consentire ai comuni aderenti un margine di autonomia al verificarsi di sopravvenienze di diritto o di fatto non adeguatamente previste dalla presente convenzione si stabilisce che

ciascun comune può proporre in via amministrativa agli altri comuni la modifica della presente convenzione.

Art. 13

Adempimenti normativi privacy

I comuni aderenti attuano le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell'allegato accordo di contitolarità (**allegato n. 2**).

Art. 14

Norma transitoria

Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più Comuni, la Conferenza dei Sindaci provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione che rimane in essere per i comuni aderenti.

Allegati di cui al testo:

allegato n. 1 - accordo di contitolarità

allegato n. 2 - elenco beni mobili

Firma delle parti

Sindaco del Comune di Moena

Alberto Kostner

Sindaco del Comune di Soraga di Fassa

Valerio Pederiva

Sindaco del Comune di Mazzin

Fausto Castelnuovo

Sindaco del Comune di Campitello di Fassa

Ivo Bernard

Sindaco del Comune di Canazei

Giovanni Bernard

Allegato 1 alla convenzione di gestione associata Polizia locale Val di Fassa 2025-2029

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
TRA I SEGUENTI ENTI**

Comune di Moena
Comune di Soraga di Fassa
Comune di Mazzin
Comune di Campitello di Fassa
Comune di Canazei

PREMESSO CHE

Gli Enti sopraindicati hanno stipulato e sottoscritto una convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale che ha durata dal 01.01.2025 al 30.11.2029;

L'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) prevede che, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.

I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno:

- le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR.

L'accordo può prevedere la designazione di un punto di contatto per gli interessati, fermo restando che l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e verso ciascun titolare del trattamento.

Per la tutela dei dati sussiste la contitolarità quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento tenendo conto che la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale; i rapporti tra contitolari possono infatti articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento.

Il Regolamento UE 2016/679 presuppone quindi la definizione di un modello "organizzativo" con ruoli, compiti e responsabilità dei vari attori coinvolti nelle attività, nonché del perimetro di azione di ciascun soggetto per quanto riguarda il trattamento e la gestione di dati personali.

PERTANTO

Per l'esecuzione della convenzione le parti, in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, provvedono al necessario e pertinente trattamento di dati personali e congiuntamente determinano le seguenti finalità e mezzi del trattamento:

1. Premesse e considerazioni

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Oggetto dell'accordo

Il presente accordo di contitolarità mira a regolamentare l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, compreso il rapporto con le categorie dei soggetti, i cui dati saranno oggetto del trattamento.

Le parti, in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, provvedono al necessario e pertinente trattamento di dati personali.

Oltre alle attività ordinarie in capo alla polizia locale, considerato che i comuni di Moena, Soraga di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei sono dotati di impianto di videosorveglianza, viene affidato al Corpo di Polizia locale Val di Fassa anche il trattamento delle immagini raccolte tramite tali impianti, sia che tali immagini confluiscono direttamente nella Centrale del Corpo situata a Moena, sia che le immagini confluiscono su server collocati nei singoli municipi comunali.

3. Soggetti coinvolti nell'accordo di contitolarità

Comune di Moena, in qualità di ente capofila della gestione associata del servizio di Polizia Locale con compiti organizzativi, gestionali, contabili, oltre che di contitolare dei dati acquisiti dal servizio di Polizia Locale nello svolgimento della propria attività istituzionale per conto dei Comuni di Soraga di Fassa, San Giovanni di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei in convenzione.

Comune di Moena, Comune di Soraga di Fassa, Comune di Mazzin, Comune di Campitello di Fassa, Comune di Canazei in qualità di titolari dei dati acquisiti dal servizio di Polizia Locale nello svolgimento della propria attività istituzionale.

4. Finalità del trattamento

Le finalità rientrano nei compiti istituzionali degli Enti locali e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento, nell'esercizio delle funzioni previste per l'espletamento del Servizio di Polizia locale nonché per le finalità per le quali sono stati installati gli impianti di videosorveglianza nei diversi comuni (ad es. sicurezza urbana e della sicurezza pubblica; tutela del patrimonio comunale; tutela della protezione civile; tutela della sicurezza stradale; tutela ambientale e polizia amministrativa; prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati).

Schema riassuntivo delle attività di trattamento svolte in contitolarità, delle finalità, delle categorie di dati trattati, delle categorie di interessati, dei destinatari e delle modalità del trattamento.

Attività di trattamento	Finalità specifica	Categorie di dati	Categorie di interessati	Destinatari	Modalità di trattamento e software utilizzati
Gestione Polizia Locale: gestione dei dati e informazioni derivanti da accertamenti amministrativi per violazioni a norme e regolamenti nonché atti e dati derivanti da attività di polizia giudiziaria ed ogni attività concernente allo svolgimento di	Interesse pubblico ed esercizio dei pubblici poteri trattamento dei dati per accertare e contestare violazioni amministrative e penali, verificare l'andamento della viabilità	Dati personali ordinari, Dati particolari, Dati giudiziari, Dati di localizzazione, Dati finanziari	Cittadini, Soggetti con rapporti funzionali o di dipendenza dall'ente	Autorità competenti (ad es. Corpo Polizia Locale Val di Fassa, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)	Modalità: cartacea, informatica e verbale, non automatizzato. Strumenti: Vigilando (gestione generale) Vigipol (redazione sanzioni) Verbatel (software d'infortunistica stradale) PiTre (protocollo) SIATEL (Sistema interscambio anagrafe tributarie enti locali) CONTRACTA (piattaforma appalti Provinciali) Acquisti in rete portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione

funzioni di polizia locale					PST - Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia Portale NDR portale delle notizie di reato
Gestione dei dati personali raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza installati nei singoli comuni e dell'impianto di videosorveglianza a sovracomunale: Gestione dei dati raccolti tramite gli strumenti di videosorveglianza (esclusa la parte dell'infrastruttura dei singoli impianti)	Tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica; tutela del patrimonio comunale; tutela della protezione civile e della sanità pubblica; tutela della sicurezza stradale; tutela ambientale e polizia amministrativa; prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.	Dati personali ordinari	Cittadini e/o utenti della strada quali pedoni e/o conducenti di veicoli. Soggetti che transitano nelle aree videosorvegliate	Autorità competenti (ad es. Corpo Polizia Locale Val di Fassa, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)	Modalità: le immagini raccolte tramite telecamere di varco/lettura targhe sono visualizzate e gestite presso la centrale operativa di Polizia Locale le immagini raccolte tramite telecamere di contesto collocate nei territory comunale sono visualizzate tramite monitor posizionati nei singoli municipi Strumenti: Telecamere impianto sovracomunale varchi Telecamere di contest dei singoli comuni Telelaser Autovelox Software: Avigilon Targasystem

5. Ripartizione dei ruoli e dei compiti

I contitolari attestano che i dati sono trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia privacy.

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dalla convenzione, le rispettive prestazioni e, fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti di ciascun titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, si conviene la seguente ripartizione di responsabilità e di compiti, precisando che ogni titolare provvede alla formazione e tenuta del proprio registro di trattamenti.

CONTITOLARI	COMPITI E ATTIVITÀ
Comune di Moena (capofila)	<p>In qualità di ente capofila per la gestione del servizio di Polizia Locale e contitolare dei dati degli altri enti acquisiti dal servizio di Polizia Locale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e titolare dei dati acquisiti per il servizio Polizia Locale per conto del proprio Ente:</p> <ul style="list-style-type: none">- cura la protezione dei dati acquisiti;- mette a disposizione (es. server, sistemi informatici, personale dipendente, strumentazioni);- cura la predisposizione dell'informativa da rendere agli interessati e la trasmette agli altri contitolari al fine di garantirne la pubblicità;- nomina, in nome e per conto di tutti i contitolari, il designato al trattamento dei dati personali inerente al servizio erogato in contitolarità;- per il tramite del designato, nomina, in nome e per conto di tutti gli Enti contitolari, gli incaricati al trattamento;- impartisce, per il tramite del designato, le disposizioni organizzative ed operative e fornisce ai soggetti autorizzati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli, anche nei confronti dei dipendenti degli enti contitolari che svolgono la propria attività per il servizio in convenzione;- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite, per quanto possibile anche nei confronti dei dipendenti degli enti contitolari che svolgono la propria attività per il servizio in convenzione;- in caso di violazioni poste in essere dai dipendenti dei comuni in contitolarità, informa gli Enti ai fini dell'eventuale notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati e dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste;- ha l'obbligo di fornire agli autorizzati l'adeguata formazione in materia di trattamento dei dati relativa al servizio;- cura l'inserimento delle attività di trattamento svolte nell'erogazione del servizio in convenzione nel proprio registro dei trattamenti e trasmette i relativi modelli di attività agli enti contitolari al fine dell'uniformazione di tutti i registri in relazione alle sole attività svolte nell'erogazione del servizio in convenzione;- predisporre e aggiorna la valutazione d'impatto per il proprio Ente e supporta, per il tramite del designato, gli altri contitolari nella redazione/aggiornamento della propria;

	<ul style="list-style-type: none"> - cura, per il tramite del designato e degli incaricati al servizio, l'accesso agli atti, ad esclusione dei casi in cui il procedimento è incardinato presso uno degli enti in convenzione; - ha l'obbligo di designare il RPD e di comunicarne il nominativo ed i riferimenti agli altri contitolari; - conserva i dati raccolti nell'erogazione del servizio presso i locali della Centrale e dei singoli uffici dedicati alla PL presenti nei singoli comuni, rispettando le misure di sicurezza organizzative predisposte dal Corpo/impartite dal Comandante (la sicurezza fisica e informatica di tali uffici presso i municipi è competenza del singolo comune). - ha l'obbligo di gestire gli strumenti, gli archivi informatici e cartacei relativi al servizio erogato; - nomina gli eventuali responsabili esterni del trattamento, per gli strumenti/servizi utilizzati dal Comune di Moena nell'erogazione del servizio; - cura i rapporti con l'autorità di controllo, informando tempestivamente gli altri contitolari in caso di ispezioni e/o contestazioni, eseguite con riferimento all'attività del servizio e che abbiano ad oggetto i trattamenti in contitolarità; - informa tempestivamente gli altri contitolari di ogni violazione di dati personali che abbia ad oggetto i trattamenti in contitolarità; - ha l'obbligo, se ricorre il caso, di effettuare, nei termini e modi previsti dalla normativa, la notifica all'autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione; - per tramite del Designato, rilascia in nome e per conto dei Comuni in Convenzione le password di accesso agli hardware e software in dotazione al Servizio; - videosorveglianza: sicurezza fisica e organizzativa del sistema di accesso (varchi) Val di Fassa
<p>Comune di Soraga di Fassa, Comune di Mazzin, Comune di Campitello di Fassa, Comune di Canazei</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in materia di polizia locale seguono le direttive impartite - Si occupa della sicurezza fisica e informatica dei locali della PL ubicati presso il singolo comune secondo le direttive impartite dal designato; - Mantiene copia dell'archivio sicurezza - videosorveglianza: sicurezza fisica e infrastruttura informatica del sistema telecamere contesto; secondo le direttive impartite dal designato; - curano la protezione dei dati acquisiti; - curano, ove ne ricorra il caso, la corretta trasmissione dei dati all'ente capofila; - provvedono a nominare i propri incaricati, se non nominati dal designato individuato dall'ente capofila; - nominano il proprio RPD e ne comunicano il nominativo ed i riferimenti agli altri contitolari; - nomina gli eventuali responsabili esterni del trattamento, per gli strumenti/servizi utilizzati dal proprio ente nell'erogazione del servizio; - rendono pubblica l'informativa, predisposta dal capofila, inerente al servizio; - curano l'aggiornamento del proprio registro delle attività di trattamento, allineandosi al modello predisposto dal capofila; - predispongono e aggiornano la valutazione d'impatto per il proprio Ente, con il supporto dell'ente capofila;

- curano l'accesso agli atti per i procedimenti incardinati nel proprio ente;
- conservano i dati raccolti nell'erogazione del servizio, rispettando le misure di sicurezza predisposte;
- hanno l'obbligo di gestire gli strumenti, gli archivi informatici e cartacei relativi al servizio erogato in proprio possesso;
- curano i rapporti con l'autorità di controllo, informando tempestivamente gli altri contitolari in caso di ispezioni e/o contestazioni, eseguite con riferimento all'attività del servizio e che abbiano ad oggetto i trattamenti in contitolarità;
- informano tempestivamente gli altri contitolari di ogni violazione di dati personali subita nel proprio ente che abbia ad oggetto i trattamenti in contitolarità;
- hanno l'obbligo, se ricorre il caso, di effettuare, nei termini e modi previsti dalla normativa, la notifica all'autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione;

Autorizzati e designati al trattamento e responsabili del trattamento

- Ogni titolare ha l'obbligo di designare un responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e di comunicarne il nominativo e riferimento agli altri titolari oppure riportare elenco dei responsabili della protezione dei dati.
- Qualora, per l'efficienza e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di videosorveglianza urbana, i Comuni intendano avvalersi della collaborazione di ditte esterne specializzate, hanno l'obbligo di nominare il legale rappresentante della ditta incaricata alla manutenzione degli impianti e dispositivi responsabile del trattamento, con specifico atto indicante le precise istruzioni e prescrizioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle effettive necessità operative.
- Hanno l'obbligo di nominare il designati interni al proprio ente che per motivi di manutenzione e/o aggiornamento hanno necessità di accedere alla sala dove è custodito il server dedicato alla videosorveglianza, con specifico atto indicante le precise istruzioni e prescrizioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle effettive necessità.

Rapporti con l'Autorità di controllo e l'Autorità giudiziaria

- Ogni Comune ha l'obbligo di curare i rapporti con l'Autorità di controllo e l'Autorità giudiziaria, informando tempestivamente gli altri titolari in caso di ispezioni e contestazioni eseguiti presso le proprie sedi municipali e che abbiano ad oggetto i trattamenti in contitolarità.

Assistenza/esercizio dei diritti dell'interessato

- Curano l'accesso agli atti del servizio in gestione associata per il tramite del Corpo Polizia Locale Val di Fassa;

Gestione data breach

- Ogni Comune ha l'obbligo di informare gli altri titolari di ogni violazione dei dati personali che abbia ad oggetto i trattamenti in contitolarità.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni Comune ha l'obbligo, se ricorre il caso, di effettuare nei termini e modi previsti dalla normativa la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione dei dati personali. - Ha l'obbligo, se ricorre il caso, di compilare il registro delle violazioni. <p>Misure di sicurezza tecniche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ogni Comune ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679; - In materia di videosorveglianza urbana hanno l'obbligo di limitare l'accesso alla sala server alle sole persone autorizzate; - In materia di videosorveglianza, spetta ai Comuni la manutenzione degli hardware e dei software.
--	--

I contitolari hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione degli altri contitolari o del singolo contitolare interessato. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Ogni Comune ha l'obbligo di curare i rapporti con l'Autorità di controllo e l'Autorità giudiziaria, informando tempestivamente gli altri titolari in caso di ispezioni e contestazioni eseguiti presso le proprie sedi municipali e che abbiano ad oggetto i trattamenti in contitolarità.

Ogni Comune ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;

Ogni titolare provvede alla formazione e tenuta del proprio registro dei trattamenti in cui annota e evidenzia i trattamenti in contitolarità.

Ogni titolare ha l'obbligo di designare un responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e di comunicarne il nominativo e riferimento agli altri titolari oppure riportare elenco dei responsabili della protezione dei dati;

6. Responsabilità

In ragione e alla luce della suddetta ripartizione dei ruoli e dei compiti, ne consegue l'assunzione di responsabilità in via esclusiva per le violazioni, purché il danno causato o la violazione commessa sia di esclusiva conseguenza del comportamento, anche omissivo, della parte.

Pertanto, fermo il disposto dell'art. 82 del Regolamento europeo 679/2016, ciascuna delle parti manleva l'altro per ogni risarcimento del danno dalla stessa provocato ovvero per l'applicazione di sanzioni amministrative derivanti da una violazione normativa.

Luogo _____, data _____

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA – POLINS DE FASCIA
BENI STRUMENTALI DI RILIEVO ART. 6

COMUNE DI _____

	A N N O	N U M E R O	MODELLO MARCA	AQUISTO IN RIPARTIZI ONE	ACQUISTO NON RIPARTITO	MANTENIMENTO IN RIPARTIZIONE	MANTENIMENTO NON RIPARTITO
VEICOLO							
E-BIKE							
TELELASER							
AUTOVELOX							
TRU CAM							
PRECURSORE							
ETILOMETRO							
POLICE CONTROLLER							